

**Memorandum di intesa
a valere quale Accordo anche ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990**

Definizione ed implementazione di ogni necessaria azione di competenza degli enti pubblici soci funzionale alla proficua gestione della Società Aeroporto di Genova S.p.A., allo sviluppo dello scalo aeroportuale ed alla individuazione di rispettivi percorsi per un nuovo assetto proprietario ritenuto ottimale per conseguire i condivisi obiettivi strategici

L'anno 2026, addì 20 del mese di febbraio in Genova,

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (di seguito anche "AdSP"),

in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore – Avv. Matteo Paroli

e

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova (di seguito anche "CCIAA")

in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore – Dott. Luigi Attanasio

di seguito anche le "Parti",

PREMESSA

- 1) L'aeroporto di Genova Sestri è classificato quale *scalo di interesse nazionale* ai sensi dell'art. 698 del Codice della navigazione e del D.P.R. 17 settembre 2015, n. 201 recante il "Regolamento per l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale".
- 2) L'aeroporto è attualmente assentito da E.N.A.C. in regime concessorio, alla società Aeroporto di Genova S.p.A. giusto titolo recante n. 22 del 30 aprile 2009, con scadenza al 31 dicembre 2029 ed avente ad oggetto la progettazione, lo sviluppo, la gestione, la manutenzione e l'utilizzo delle infrastrutture aeroportuali, comprensive dei beni demaniali.
- 3) Alla scadenza della concessione, o anche anticipatamente su richiesta della società di gestione, E.N.A.C. procederà alla pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato alla selezione del soggetto gestore che offrirà le migliori prospettive di sviluppo del traffico e rilancio dello scalo, garantendo al contempo l'equilibrio economico-finanziario della concessione e della società concessionaria.
- 4) Nella società Aeroporto di Genova S.p.A. l'AdSP detiene n. 9.000 azioni su 15.000, pari al 60% del capitale sociale, per un valore nominale complessivo di euro 4.648.140 e la CCIAA detiene n. 6.000 azioni, corrispondenti al 40% del capitale sociale, per un valore nominale complessivo di euro 3.098.760
- 5) Con delibera assembleare del 5 maggio 2025, i soci hanno nominato il Consiglio di Amministrazione, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025.
- 6) Le Parti condividono l'interesse a proseguire il rilancio dello scalo, incrementando il traffico di passeggeri e di merci, così come previsto dal nuovo Piano Industriale 2024-2029 approvato il 09.10.2024 che evidenzia una prospettiva di ritorno all'utile a partire dal 2025 e positivi indicatori economico-finanziari.
- 7) Le Parti intendono contribuire allo sviluppo economico e sociale del territorio mediante la crescita dell'offerta logistica e aeroportuale, a beneficio di cittadini, imprese e operatori economici.
- 8) È interesse dei soci mantenere la società Aeroporto di Genova S.p.A. in condizioni tali da assicurare redditività ed, al contempo, l'equilibrio economico-finanziario della concessione e della società concessionaria.
- 9) Nel solco di quanto sopra, le Parti condividono l'obiettivo di:
 - a) Individuare diversi assetti proprietari idonei a favorire lo sviluppo industriale e la crescita dei traffici;
 - b) garantire un indirizzo pubblico strategico che preveda assetti gestionali privatistici;
 - c) assicurare la solidità economica della società;
 - d) tutelare l'interesse pubblico e, quindi, il migliore risultato economico conseguibile da partecipazioni in imprese pubbliche nel rispetto delle normative, anche secondarie, vigenti.

- 10) Per il perseguimento dei superiori obiettivi, è interesse dei soci:
- a) assumere i definendi assetti proprietari ritenuti ottimali per conseguire gli obiettivi strategici di sviluppo dei traffici, di indirizzo pubblico e contestuale gestione privata della società, di solidità dell'impresa, di convenienza economica per tutti i soci e per gli stakeholders;
 - b) rimodulare, pertanto, in relazione ai condivisi perseguendi obiettivi, l'assetto azionario e, quindi, la *governance* dell'impresa che potrà prevedere per AdSP una quota di partecipazione pari al 5 % rispetto all'attuale 60% del capitale sociale e, per CCIAA, una quota di partecipazione pari al 15% rispetto all'attuale quota del 40%;
 - c) avviare le procedure e le azioni aventi come scopo l'ampliamento della base azionaria da attuarsi mediante l'ingresso di altri enti esponenziali gli interessi del territorio regionale ligure, nonché, in una fase successiva, l'ingresso di qualificati *partner* industriali a cui affidare l'avvio e la gestione delle iniziative imprenditoriali finalizzate ad un completo ed efficiente sviluppo delle attività aeroportuali, sulla base di un piano che sarà concordato dai soci nel rispetto della vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica e delle previsioni statutarie;
- 11) procedere coerentemente all'individuazione di *partner* industriale attraverso l'implementazione di una procedura ad evidenza pubblica;
- 12) ai fini di cui al precedente punto 11), impostare la procedura ad evidenza pubblica che preveda anche l'acquisto di quota di partecipazione mediante aumento di capitale riservato, richiedendo ai concorrenti un'offerta tecnica articolata in dettagliato *business plan* i cui contenuti dovranno essere complessivamente più vantaggiosi rispetto a quelli posti a base di gara e che dovrà, comunque, articolare un piano di investimenti assistiti da adeguato piano economico finanziario, nonché un'offerta economica formulata su un prezzo base - soggetto a rialzo - delle nuove azioni riferite all'aumento di capitale da sottoscrivere;
- 13) delegare ad Autorità di Sistema Portuale in coordinamento con Camera di Commercio, e con il supporto di qualificato *advisor* legale e finanziario, la gestione della procedura ad evidenza pubblica che dovrà essere improntata ai principi di concorrenzialità, imparzialità, trasparenza e non discriminazione, in coerenza con le previsioni recate nell'art. 10 del Testo Unico sulle Società Partecipate, valutando congiuntamente i documenti di gara quali i criteri di selezione, i contenuti minimi delle offerte, la disciplina del *lock-up* quinquennale, lo schema dei patti parasociali, le perizie di congruità e gli atti societari utili alla procedura;
- 14) prevedere nei documenti di gara un patto di "*lock-up*" quinquennale - durante il quale il privato avrà il vincolo di non alienare le proprie azioni, uscire dalla società, trasferire a terzi la propria partecipazione - e adottando patti parasociali con garanzie a tutela degli adempimenti a carico dell'azionista "privato" aggiudicatario e conseguente regolazione dei doveri, poteri, diritti agli utili, rischi, oneri e responsabilità;
- 15) procedere, preliminarmente alla ricerca del *partner* privato, all'estensione dei soci pubblici presenti nella compagine societaria, privilegiando in tal senso enti rappresentativi degli interessi generali della collettività, costituita da utenti ed operatori economici del territorio, considerata la natura di servizio pubblico dell'attività aeroportuale, nonché la valenza dell'aeroporto di Genova quale scalo di interesse nazionale pienamente integrato e da integrarsi nella politica regionale e interregionale delle infrastrutture, dei servizi di trasporto, della rete logistica, del tessuto economico e sociale;
- 16) attivare, pertanto, ove ne sussistano i presupposti, procedure di negoziazione diretta ex art. 10 comma 2 del Testo Unico sulle Società Partecipate d.lgs. n. 175/2016 per l'alienazione di quote ad altri enti pubblici interessati mediante l'adozione, da parte di AdSP e CCIAA, di provvedimento motivato e previa attestazione della congruità del prezzo di cessione, ovviamente previsto dalla legge speciale se di evidente convenienza economica, da effettuarsi tramite stima redatta da parte di *advisor* qualificato ed indipendente - che ciascun socio provvederà a designare - e che dovrà tener conto: i) della consistenza patrimoniale della società ii) delle prospettive reddituali iii) dell'eventuale valore di mercato;
- 17) valutare, insieme ai nuovi soci pubblici, possibili determinazioni condivise affinché E.N.A.C. anche in costanza di concessione, possa procedere ad una proroga dell'attuale concessione o all'affidamento della gestione aeroportuale ai sensi dell'art. 704 del codice della navigazione, tenuto conto dell'approssimarsi della scadenza al 31.12.2029 e dell'esigenza di poter disporre, ai fini dell'efficace espletamento della

procedura di ricerca del *partner* industriale, di un orizzonte temporale che consenta la presentazione di *business plan* adeguati al rilancio dello scalo;

- 18) farsi carico, ciascun socio con riferimento all'*advisor* designato, dei relativi oneri che tale incarico comporterà;
- 19) assicurarsi reciprocamente ogni necessaria cooperazione ed informazione nell'ambito delle operazioni sopra descritte ed in particolare su ogni atto compiuto, sugli sviluppi, nonché sulla definizione di quale potrà essere la miglior quantità di azioni da porre a base di gara per l'aumento di capitale.

Le Parti, *ut supra* rappresentate, ferma la premessa sopra declinata che costituisce parte integrante del presente Accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina la collaborazione istituzionale e operativa tra AdSP e CCIAA, finalizzata alla progettazione, definizione e realizzazione di percorsi anche condivisi per il riassetto della *governance* e della struttura proprietaria di Aeroporto di Genova S.p.A.

In particolare, il presente Accordo ha ad oggetto:

1. la definizione degli indirizzi strategici comuni per la valorizzazione dell'azienda e della società concessionaria interamente posseduta;
2. la regolazione della cooperazione necessaria alla alienazione di quote a nuovi soci pubblici interessati eventualmente, ove ne sussistano i presupposti, attraverso negoziazione diretta ai sensi dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 175/2016;
3. l'impostazione delle attività preliminari e successive alla selezione di *partner* industriali tramite espletamento di procedura ad evidenza pubblica per l'aumento di capitale riservato con rinuncia al diritto di opzione;
4. la cooperazione tra le Parti in possibili azioni allo scopo di garantire un adeguato orizzonte temporale agli investitori;
5. ogni altra attività funzionale al perseguimento degli obiettivi espressi nella Premessa.

Art. 2 - Impegni delle Parti

AdSP e CCIAA si impegnano a collaborare lealmente, a scambiarsi informazioni, documenti e dati necessari, nonché a porre in essere tutte le azioni utili al perseguimento degli obiettivi condivisi.

In particolare, le Parti concordano di coordinarsi per:

- a. attuare, ove ne sussistano i presupposti, la negoziazione diretta ex art. 10 comma 2 del Testo Unico sulle Società Partecipate d.lgs. n. 175/2016 finalizzata alla alienazione di quote ad altri enti pubblici interessati mediante l'adozione di provvedimento motivato e previa attestazione della congruità del prezzo di cessione da determinarsi mediante condivisa stima redatta da *advisor* qualificato ed indipendente, nominato da ciascun socio cedente, che tenga conto: i) della consistenza patrimoniale della società ii) delle prospettive reddituali iii) dell'eventuale valore di mercato;
- b. deliberare, nelle assemblee che saranno convocate da Aeroporto di Genova S.p.A., gli atti necessari alla procedura quali l'aumento di capitale, l'approvazione documenti di gara, l'individuazione del Responsabile del procedimento o figura equivalente.

Le Parti si impegnano a mantenere, al termine del percorso di riassetto della *governance*, una percentuale del capitale sociale in Aeroporto di Genova S.p.A. pari al 5 % per l'ADSP ed al 15% per la CCIAA.

Art. 3 - Modalità operative

Le attività derivanti dal presente Accordo sono realizzate mediante scambio di documenti e informazioni, riunioni tecniche periodiche.

Art. 4 - Ripartizione degli oneri

In conformità alla Premessa, gli oneri finanziari relativi alle attività svolte dagli *advisors* saranno a carico del

soggetto che ha effettuato la rispettiva designazione.

I costi eventualmente sostenuti da ciascuna Parte per attività interne di supporto amministrativo e tecnico restano a carico del soggetto che li sostiene, salvo diverso accordo successivo.

Art. 5 - Durata

Il presente Accordo diviene efficace alla data di sottoscrizione in modalità digitale ed avrà durata fino al completamento del percorso di riassetto della *governance*, comunque non oltre 12 mesi, salvo proroga concordata per iscritto dalle Parti.

La scadenza non pregiudica la definizione delle procedure già avviate.

Art. 6 - Modifiche

Ogni modifica al presente Accordo dovrà avvenire per iscritto, previo accordo tra le Parti, mediante apposito atto integrativo e/o suppletivo.

Art. 7 - Riservatezza

Le Parti garantiscono la riservatezza delle informazioni scambiate e dei documenti prodotti nell'ambito del presente Accordo, nei limiti della normativa in materia di trasparenza, accesso e protezione dei dati personali.

La diffusione di informazioni a terzi potrà avvenire esclusivamente previo assenso delle Parti, salvo obblighi discendenti dalla legge.

Art. 8 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 della L. n. 241/1990 e le norme generali in materia di rapporti interistituzionali.

Il presente Accordo è sottoscritto nei modi di legge digitalmente *ad substantiam* anche ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis L. n. 241/90.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

IL PRESIDENTE

(Avv. Matteo Paroli)

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova

IL PRESIDENTE

(Dott. Luigi Attanasio)
